

# La Riforma dello Sport

---

*L'impatto della riforma dello sport sulle  
persone fisiche*

**LE NUOVE FRONTIERE  
DEL DIRITTO DELLO SPORT**

***Avv. Daniele Perrucca***  
daniele.perrucca@studiolegalelp.com

Un po' di numeri..

## I NUMERI DEL CONI

ANNO 2020

**44**

FEDERAZIONI  
SPORTIVE NAZIONALI

**19**

DISCIPLINE  
SPORTIVE ASSOCIATE

**15**

ENTI DI PROMOZIONE  
SPORTIVA

**19**

ASSOCIAZIONI  
BENEMERITE

**21**

COMITATI REGIONALI  
E PROVINCE AUTONOME

**13mln 113mila**

PERSONE TESSERATE AD UNA FSN-DSA-EPS

**11,8MLN**

ATLETI E PRATICANTI

**4,2MLN**

ATLETI TESSERATI FSN-DSA



**7,6MLN**



PRATICANTI/SCRITTI EPS

**1,4MLN**

OPERATORI SPORTIVI

**988MILA**

OPERATORI SPORTIVI FSN-DSA



**460MLN**

OPERATORI SPORTIVI EPS

**115MILA**

ASSOCIAZIONI/  
SOCIETÀ SPORTIVE  
DILETTANTISTICHE

AFFILIATE A UNO O PIÙ  
ORGANISMI SPORTIVI  
RICONOSCIUTI DAL CONI  
(FSN-DSA-EPS).

**146MILA**

RAPPORTI DI AFFILIAZIONE

**102**

SPORT

**371**

DISCIPLINE  
SPORTIVE

# Legge 91/1981

Art. 2: «Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica»

- Ambito di applicazione → sport «professionistici» (calcio, pallacanestro, ciclismo, **motociclismo**, **pugilato**, golf)
- Chi è il professionista? Colui che svolge attività sportiva:
  - ❑ a titolo **oneroso**;
  - ❑ con **continuità**;
  - ❑ Presso **CONI** e **Federazioni**
- Sono professionisti:
  - ❑ Atleti
  - ❑ Tecnici
  - ❑ Direttori Tecnici

# CRITICITÀ

## Tutele previdenziali e assistenziali

- Per i Professionisti → Cassa di previdenza ad hoc (F.P.S.P. INPS, ex ENPALS)
- Per i Dilettanti → **D.L.P.C.S. 708/1947**, poi **art. 43, co. 2, L. 289/2002**: alcune categorie di lavoratori non professionisti viene assimilata ai lavoratori dello spettacolo e inseriti nell'apposita gestione ENPALS (oggi INPS). **D.M. 15.03.2005**: estende platea di soggetti (impiegati, operai, istruttori ed addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi; direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle società sportive) **MANCANO GLI ATLETI DILETTANTI**

## Tassazione nel dilettantismo

- **Art. 67, co. 1, lett. m), TUIR**: «Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente ... le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche»
- **Art. 90, co. 3, lett. a), L. 289/2002**: «...Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche» → **Art. 35, co. 5, D.L. 207/2008** (conv. dalla L. 14/2009): ha precisato che «nell'esercizio diretto dell'attività sportiva rientrano anche i compensi erogati per la formazione, didattica, preparazione e assistenza di attività sportiva dilettantistica» (**norma di interpretazione autentica**)
- **Agenzia delle Entrate (Ris. n. 38/E del 17 maggio 2010)**: vanno ricompresi nella norma agevolativa *anche i soggetti che non svolgono un'attività durante la manifestazione*, ma rendono le prestazioni indicate - formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica - a prescindere dalla realizzazione di una manifestazione sportiva.

## E il professionista «di fatto»?

- Per l'ordinamento è comunque un dilettante

# 2021-2022: interviene la «Corte di Cassazione» con 37 pronunce della Sezione Lavoro

(Cass. n. 41397/2021; Cass. n. 41467/2021; Cass. n. 41468/2021; Cass. n. 41570/2021; Cass. n. 175/2022; Cass. n. 177/2022)



Rientrano nell'ambito di applicazione Art. 67, co. 1, lett. m), TUIR:

- le prestazioni rese che non siano compensate in relazione all'attività di offerta del servizio sportivo svolta da lavoratori autonomi o da imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente assunta dal prestatore;
- tali prestazioni siano rese in favore di associazioni o società che dilettantistiche;
- le prestazioni siano rese in ragione del vincolo associativo esistente tra il prestatore e l'associazione o società dilettantistica;
- il soggetto che rende la prestazione e riceve il compenso non svolga tale attività con carattere di professionalità e cioè in corrispondenza all'«arte o professione» (N. B. **art. 53 TUIR**: «*Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo*» diverse dall'attività d'impresa);
- **Estende l'esenzione fiscale anche in ambito previdenziale** → «*Si tratta invero di una relazione che seppure riferita espressamente ai soli effetti tributari, esprime il più generale intento della legge di reputare un determinato valore monetario, riferito ad una determinata attività umana, non espressivo di un valore economico utile alla produzione di un reddito suscettibile di realizzare la base imponibile di una obbligazione patrimoniale pubblica...L'assenza di una espressa disciplina previdenziale, in materia di collaborazione resa in favore di associazioni dilettantistiche, non esime l'interprete dal considerare l'impatto della neutralizzazione degli effetti tributari delle erogazioni corrisposte in tale contesto, anche relativamente al calcolo dell'imponibile contributivo*» (Cass. n. 41397/2021).



# La Legge Delega n. 86/2019

**Art. 5:** «Allo scopo di garantire l'osservanza dei principi di **parità di trattamento** e di **non discriminazione** nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico, e di assicurare la stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport, il Governo è delegato ad adottare...uno o più decreti legislativi di riordino e di riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di disciplina del rapporto di lavoro sportivo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) riconoscimento del carattere sociale e preventivo-sanitario dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute, nonché quale mezzo di educazione e di sviluppo sociale;
- b) riconoscimento del **principio della specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo** come definito a livello nazionale e dell'Unione europea, nonché del principio delle pari opportunità, anche per le persone con disabilità, nella pratica sportiva e nell'accesso al lavoro sportivo sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico;
- c) individuazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fermo restando quanto previsto dal comma 4, nell'ambito della specificità di cui alla lettera b) del presente comma, della **figura del lavoratore sportivo**, ivi compresa la figura del direttore di gara, **senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta**, e definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza;
- ...
- e) valorizzazione della **formazione dei lavoratori sportivi**, in particolare dei giovani atleti, al fine di garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa nonché una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva;
- f) disciplina dei **rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale** per le prestazioni rese in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, tenendo conto delle peculiarità di queste ultime e del loro fine non lucrativo;

## Lavoratore sportivo

# D.lgs. 36/2021

«E' lavoratore sportivo l'**atleta**, l'**allenatore**, l' **istruttore**, il **direttore tecnico**, il **direttore sportivo**, il **preparatore atletico** e il **direttore di gara** che, **senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico**, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo ... E' lavoratore sportivo **ogni altro tesserato\***, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale». (Art 25)

Esclusi: **a)** professionisti iscritti in appositi albi o elenchi  
**b)** mansioni di carattere amministrativo-gestionale).

- Subordinato (Art. 26)
- Autonomo (anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa co.co.co)

**\*In data 21.02.2024 il Ministero per lo Sport e i Giovani ha emanato il c.d. «Mansionario dei lavoratori sportivi»**





## Lavoratore occasionale

Art. 25, comma 3-bis: «*Ricorrendone i presupposti*, le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possono avvalersi di prestatori di *lavoro occasionale*, secondo la normativa vigente».

- Art. 54-bis, D.L. 50/2017
- Art. 2222 c.c. e Art. 67, co. 1, lett. l), TUIR

## Lavoratore autonomo

- Art. 2222 c.c. e D.lgs. 36/2021
- Gestione separata INPS (art. 2, co. 6, L. 335/1995)
- Esenzione contributiva fino a 5.000 Euro
- Reddito fino a 15.000 Euro NON imponibile

## Lavoratore subordinato

La Riforma non crea una figura contrattuale tipica per lo Sport, mutuando la disciplina giuslavoristica dal diritto comune.

Tuttavia, in virtù della specificità dello Sport, all'art. 26 del D.lgs. 36/2021 il Legislatore ha elencato le norme che **NON** trovano applicazione in materia di lavoro subordinato sportivo:

- Divieto uso impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo (Art. 4, L. 300/1970)
- Divieto accertamenti sanitari per idoneità psico-fisica da parte del datore di lavoro (Art. 5, L. 300/1970)
- Modifica mansioni e luogo di lavoro (Art. 2103 c.c.)
- Disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi (Art. 18 L. 300/1970, L. 604/1966, L. 108/1990, D.lgs. 23/2015)
- Facoltà di inserire nel contratto di lavoro «clausole di non concorrenza» (facoltà espressamente negata dal comma 6 dell'Art. 26 del D.lgs. 36/2021)

# Sport Femminile: Tutela della maternità

---

## Articolo 9 - Disciplina della maternità-

9.1 In caso di gravidanza e puerperio della Calciatrice si applicherà la legislazione nazionale vigente in materia ovvero la Normativa Fifa vigente qualora più favorevole alla Calciatrice.

9.2 Le parti concordano la creazione di un osservatorio finalizzato ad ogni opportuno approfondimento della tematica in oggetto.

# D.lgs. 36/2021

---

## **Professionisti (Art. 27)**

- Rapporto di lavoro si presume subordinato
- Forma scritta (pena nullità)
- Deposito in Federazione entro 7 gg (pena inefficacia)
- Deposito di TUTTI i contratti correlati (es. diritti d'immagine) → pena inefficacia



# ACCORDI COLLETTIVI

---



## ARTICOLO 15 – Inabilità e inidoneità del Calciatore.

15.1. Ai fini delle previsioni di cui al presente articolo 15 e norme connesse:

a) per inidoneità si intende la condizione morbosa del Calciatore (certificata dalla competente A.S.L. o equivalente struttura pubblica ai sensi delle leggi e dei provvedimenti amministrativi applicabili) che ne rende totalmente impossibile la prestazione lavorativa a titolo definitivo o temporaneo;

b) per inabilità si intende la condizione morbosa del Calciatore che, pur non implicando l'impossibilità totale di rendere la prestazione, è comunque tale da non consentirgli di partecipare ad allenamenti che non siano esclusivamente di recupero funzionale; la certificazione della condizione di inabilità è fatta da un medico sportivo o da una struttura medica organizzata ("Organo terzo") che, su istanza della Società, è nominato/a dal CA, nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento/CA.

L'istanza al CA può essere promossa dalla Società anche prima del decorso del Periodo di comporta in modo che l'Organo terzo possa effettuare l'accertamento nell'immediatezza del decorso del termine di cui all'articolo 15,4 che segue.

15.2.1 L'inabilità e l'inidoneità possono essere dipendenti da fatto e colpa del Calciatore, ovvero da eventi allo stesso non imputabili.

15.2.2 Se la malattia o la menomazione delle condizioni fisiche del Calciatore risultino dipendenti da colpa grave dello stesso si applicheranno le regole generali in materia di inadempimento.

15.3 In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro il Calciatore deve avvertire immediatamente la Società ed inviare entro 3 (tre) giorni il certificato medico attestante l'inabilità.

("Periodo di comporta"),

15.4.1 Qualora l'inabilità del Calciatore per malattia o infortunio, ovvero la sua inidoneità come *supra* definite, si protragga oltre i sei (6) mesi, la Società può richiedere al CA la riduzione alla metà della Retribuzione maturanda dalla data

della richiesta fino alla cessazione dell'inabilità e comunque non oltre il termine di scadenza del Contratto.

15.4.2 Qualora la predetta inabilità si protragga oltre i nove (9) mesi, la Società può richiedere al CA la risoluzione del Contratto ovvero la proroga della riduzione alla metà della Retribuzione maturanda dalla data della richiesta fino alla cessazione dell'inabilità e comunque non oltre il termine di scadenza del Contratto.

15.5 La richiesta di risoluzione del Contratto, così come quella di riduzione della Retribuzione, deve essere proposta, a pena di decadenza, in pendenza della inabilità o comunque non oltre 30 giorni dalla cessazione della condizione di inabilità. A tal fine farà fede la data di invio della relativa comunicazione al Calciatore.

15.6 Qualora la malattia o l'infortunio dovessero determinare l'inidoneità definitiva del Calciatore, come intesa e accertata dall'articolo 15.1, la Società ha diritto di richiedere immediatamente al CA la risoluzione del Contratto.

**TABELLA DEI MINIMI FEDERALI**  
(ALLEGATO ALL'ACCORDO COLLETTIVO FIGC-AIC-LNPA)

---

Euro lordi per stagione sportiva di 12 mesi:

- 42.477,00 oltre 24 anni di età;
- 30.796,00 per il primo contratto ex articolo 33.2/NOIF, e comunque dal 19° al 23° anno di età;
- 21.239,00 dal 16° al 18° anno di età;
- 15.929,00 per l'addestramento tecnico.

All'inizio di ogni stagione sportiva la Lega Nazionale Professionisti Serie A e l'Associazione Italiana Calciatori converranno l'eventuale aggiornamento dei predetti importi con riferimento all'indice ISTAT (Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati).

La Tabella aggiornata sarà pubblicata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A nel proprio sito istituzionale.

---

## ARTICOLO 7 – Preparazione precampionato ed allenamenti. Partecipazione alle gare. Trasferte.

7.1.1 La Società fornisce al Calciatore attrezzature idonee alla preparazione e mette a sua disposizione un ambiente consono alla sua dignità professionale.

7.1.2 Il Calciatore, fermo quanto previsto dal Lodo/Abete, ha diritto di partecipare agli allenamenti e alla preparazione precampionato con la prima squadra del rispettivo campionato, salvo il disposto di cui infra sub articolo 11.1.1.d.

7.2 Salvo i casi di malattia od infortunio accertati, il Calciatore deve partecipare a tutti gli allenamenti nelle ore e nei luoghi fissati dalla Società, nonché a tutte le gare ufficiali o amichevoli che la Società stessa intenda disputare tanto in Italia quanto all'estero.

In occasione di trasferte o ritiri il Calciatore deve usufruire di adeguati mezzi di trasporto – di volta in volta stabiliti dalla Società – a cura e spese della stessa, la quale è tenuta altresì a fornire al calciatore alloggio e vitto.



ARTICOLO 12 – Azioni a tutela dei diritti del Calciatore

12.1 Il Calciatore ha diritto di ottenere, con ricorso al CA, il risarcimento del danno e/o la risoluzione del Contratto quando la Società abbia violato gli obblighi contrattuali cui è tenuta nei suoi confronti.

Nel caso di Calciatore tesserato a seguito di cessione temporanea del contratto, la risoluzione determina – anche in deroga ai termini annuali di tesseramento previsti dalla normativa federale – il ripristino, con decorrenza dalla declaratoria di risoluzione, dell'originario rapporto tra Società cedente ed il Calciatore fino al termine previsto per tale rapporto, senza che la Società debba provvedere al pagamento di qualsiasi somma a qualsiasi titolo eventualmente dovute dalla Società cessionaria al Calciatore.

12.2 Nell'ipotesi di violazione della previsione di cui sub articolo 7.1, il Calciatore può diffidare per iscritto la Società, invitandola ad adempiere. Qualora la Società non adempia spontaneamente entro il termine perentorio di giorni 5 (cinque) dalla ricezione della diffida, il Calciatore può adire il CA per ottenere a sua scelta la reintegrazione ovvero la risoluzione del Contratto. In entrambi i casi il Calciatore ha altresì diritto ad un importo pari al venti per cento (20%) della parte fissa della Retribuzione annua lorda.

12.3 La richiesta di reintegrazione può essere proposta dal Calciatore anche nei procedimenti promosso dalla Società ai sensi degli articoli 5.5 e 11.1.

12.4 Se, dopo la pronuncia del CA di reintegrazione del Calciatore, la Società non provvede entro il termine di giorni 5 (cinque) dalla ricezione della comunicazione del dispositivo del lodo, il Calciatore ha diritto di ottenere dal CA la risoluzione del Contratto ed il risarcimento del danno, da determinarsi nella misura della Retribuzione contrattuale dovuta fino al termine della stagione sportiva.

12.5 Il CA, se ravvisa infrazioni di carattere disciplinare, nel caso previsto nel presente articolo 12 e in ogni altro procedimento di sua competenza, provvede a rimettere gli atti avanti alla Procura Federale per eventuali provvedimenti di competenza.

12.6. In ogni ipotesi in cui il Calciatore sia escluso, anche in via preventiva, dalla preparazione e/o dagli allenamenti con la prima squadra, resta comunque fermo l'obbligo della Società di fornire al Calciatore attrezzature idonee alla preparazione atletica e mettere a sua disposizione un ambiente consono alla sua dignità professionale ai sensi dell'articolo 7.1., salva espressa rinuncia scritta del Calciatore.

12.7 La risoluzione del Contratto determina la risoluzione delle Altre Scritture. Il CA determina inoltre, in applicazione dei principi generali del diritto civile, gli effetti della risoluzione sulle intese di cui *supra* sub articolo 4.4.

# D.lgs. 36/2021

---

## Dilettanti (Art. 28)

- ❑ Rapporto di lavoro si presume autonomo (CO.CO.CO.) «...quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:
  - a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le **24 ore** settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
  - b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il **profilo tecnico-sportivo**, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva
  
- ❑ **Il collaboratore non può quindi mai superare le 24 ore settimanali? Sì, ma non sussisterà la presunzione normativa (il committente/datore avrà quindi l'onere di dimostrare la genuinità della collaborazione e l'assenza dei requisiti per la subordinazione).**

## **ONERI:**

- ❑ Comunicazioni obbligatorie → R.A.S. **entro il trentesimo giorno del mese successivo** all'inizio dell'attività lavorativa  
(**equivale a comunicazione al Centro per l'Impiego**)
- ❑ Libro Unico del Lavoro (LUL) → NO busta paga se compenso < 15.000 Euro annui
- ❑ Aprire posizione INPS
- ❑ Comunicazione mensile INPS (modello «Uniemens»)
- ❑ F24 per contributi e imposte
- ❑ Certificazione Unica (C.U.) → entro marzo dell'anno successivo

**N.B. Circolare INPS n. 88 del 30 ottobre 2023**

# ACCORDI COLLETTIVI

---



# Elementi essenziali

---

## ARTICOLO 2

### - Forma, durata, rinnovo e cessione del contratto-

**2.1** Il rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo di cui all'art. 28 D.Lgs. 36/2021 si costituisce con la stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa in triplice copia che, a pena di nullità, deve essere redatto in forma scritta, mediante compilazione del relativo modulo di Contratto Tipo generato dal sistema informatico della LND ed eventualmente del modulo Altre Scritture, messi a disposizione dalla FIGC secondo i modelli allegati al presente Accordo, sottoscritto dal legale rappresentante dell'associazione o società destinataria delle prestazioni sportive e dal/lla Lavoratore/trice Sportivo/a.

## ARTICOLO 4

### - Divieto di pattuizioni extracontrattuali -

**4.1** Le pattuizioni economiche non risultanti dai Contratti redatti e depositati nelle forme di cui ai precedenti artt. 2 e 3 non trovano tutela nell'ordinamento federale.

# Deposito

---

## ARTICOLO 3

### - Deposito, modifiche e approvazione federale del Contratto. -

**3.1** I Contratti di lavoro sportivo dei calciatori/calciatrici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento.

Nel caso di sottoscrizione di atti modificativi o novativi, gli stessi andranno depositati, comunque, entro e non oltre il 7 giorni dalla relativa sottoscrizione.

Gli atti estintivi del contratto andranno depositati entro e non oltre il giorno successivo alla loro sottoscrizione, fermo restando la decadenza dalle obbligazioni contrattuali a far data dalla loro stipula.

Il deposito dei suddetti Contratti e degli eventuali successivi atti modificativi, novativi o estintivi deve essere effettuato a cura della società presso la Divisione, i Dipartimenti, i Comitati o le articolazioni competenti della Lega Nazionale Dilettanti, con contestuale comunicazione scritta al calciatore/calciatrice a mezzo PEC o tramite altro mezzo idoneo a garantirne la conferma di ricezione.

Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dal/dalla calciatore/calciatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. a mezzo PEC o tramite altro mezzo idoneo a garantirne la conferma di ricezione.

Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato.

L'Organo Federale competente effettuerà le verifiche di sua spettanza per la relativa approvazione ai sensi della normativa sportiva.

**3.2** Il tempestivo deposito del Contratto è condizione, ricorrendo gli altri presupposti legali e regolamentari, per la sua approvazione da parte della Divisione, dei Dipartimenti, dei Comitati o delle articolazioni competenti.

# Compensi

---

## ARTICOLO 5

### - Compenso e premi -

**5.1** Ai fini del presente Accordo, per compenso si intende il corrispettivo per l'attività sportiva svolta convenuto tra l'Atleta e l'Associazione/Società, indicato nel Contratto, a pena di nullità di quest'ultimo.

**5.2** Il Compenso deve essere espresso al lordo.

**5.3** Nell'ipotesi di Contratti pluriennali il compenso dovrà essere indicato per ciascuna stagione sportiva.

**5.4** Le Associazioni/Società possono convenire con gli/le Atleti/e loro tesserati:

- a) un compenso in parte fissa, che comunque non può essere inferiore al trattamento economico minimo determinato dalla Tabella;
- b) i premi, che comunque non potranno essere superiori - per ciascuna stagione sportiva separatamente considerata, di durata del rapporto contrattuale - al 100% del compenso determinato in parte fissa, legati al conseguimento di risultati sportivi individuali o di squadra, e anche ad obiettivi non sportivi formativi dell'Atleta, come meglio riterranno di individuarli le parti di comune accordo.



## ARTICOLO 7

### - Obblighi dell'Atleta -

7.1 L'Atleta, si impegna a fornire la propria attività in forma autonoma, senza vincolo di subordinazione e senza sottoposizione al potere gerarchico, organizzativo, direttivo e disciplinare della Società.

Le indicazioni della Società sull'attività da svolgere, sia all'inizio del rapporto che durante il suo svolgimento, non rappresentano esercizio del potere direttivo e di controllo ma rientrano nella coordinazione sotto il profilo tecnico sportivo delle prestazioni dell'atleta.

7.2 L'Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni nel rispetto dei programmi e degli obiettivi della società, nonché nel rispetto delle indicazioni e del coordinamento dello staff tecnico della Società. L'Atleta dovrà impegnarsi a partecipare alle gare ufficiali e/o amichevoli che la stessa società intenda disputare nel corso della stagione sportiva sia in Italia che all'estero.

7.3 L'Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni principalmente presso le strutture della Società nonché in altri luoghi dalla stessa indicati.

7.4 L'Atleta sarà libero di esercitare eventuali, ulteriori attività lavorative, di natura autonoma o subordinata, purché compatibili con l'impegno assunto con il presente contratto e non in concorrenza ed in contrasto con gli interessi della società e con quanto previsto dalla normativa federale.

## ARTICOLO 8

### - Obblighi dell'Associazione/Società -

**8.1** Le parti, considerata la natura del rapporto autonomo a carattere coordinato e continuativo, concordano che l'Atleta ha diritto di utilizzare, se ed in quanto lo necessitasse, le strutture e le attrezzature dell'Associazione/Società, compatibilmente con l'organizzazione dell'attività della Società, con gli orari in cui la Società ha la disponibilità delle stesse e con l'attività degli altri Atleti e delle Squadre e la medesima si impegna a fornire le attrezzature idonee alla preparazione atletica, mettendo a disposizione un ambiente consono alla sua dignità professionale e impegnandosi a consentire la partecipazione agli allenamenti e ai ritiri precampionato della prima squadra, in condizioni di parità competitiva con gli altri membri della rosa.

# Risoluzione

---

In caso di «**gravi violazioni**» agli obblighi contrattuali è possibile richiedere la risoluzione del contratto al competente collegio arbitrale (lodo irrituale).

Costituiscono gravi violazioni (Art. 10):

- **Morosità** della Società
- **Omessa fornitura all'Atleta** dei mezzi adeguati per partecipare ad allenamenti/partita
- **Mancato svolgimento dell'attività** da parte dell'Atleta
- Commissione di «**illeciti sportivi**»

# D.lgs. 36/2021

---

## **Apprendistato Sportivo (Art. 30)**

«Nell'ottica della valorizzazione della *formazione dei giovani atleti*, per garantire loro una *crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa*, nonché una *preparazione professionale* che favorisca *l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva*, e ferma restando la possibilità di realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, ai sensi della normativa vigente, le società o associazioni sportive dilettantistiche e le società professionistiche possono stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'articolo 45 del medesimo decreto legislativo»

- ❑ Alta formazione / Diploma → per Professionisti e Dilettanti (si applica art. 43, D.lgs. 81/2015);
- ❑ Professionalizzante → solo per Professionisti (si applica art. 44, D.lgs. 81/2015, MA età compresa tra 15 e 23 anni)

# D.lgs. 36/2021

---

## Volontari

Coloro «...che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo **personale, spontaneo e gratuito**, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con **finalità amatoriali**» (Art. 29)

- NO retribuzione;
- solo rimborso per spese documentate (vitto, alloggio, viaggio e trasporto MA fuori dal comune di residenza) *N.B.* Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. Il D.lgs. 120/2023 ha tuttavia previsto la facoltà di rimborsare le spese al volontario anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
- devono essere assicurati per la responsabilità civile verso i terzi

# D.lgs. 36/2021


---

## **Volontari**


Il comma 3 dell'Art. 29 del D.lgs. 36/2021 stabilisce che «Le prestazioni sportive di volontariato sono **incompatibili** con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva»

La *ratio* sottesa alla norma si può individuare nella volontà del Legislatore di evitare che mansioni diverse da quelle di lavoro sportivo possano essere retribuite godendo delle agevolazioni del «lavoro sportivo».

**È ammissibile che un lavoratore sportivo, al di fuori del tempo dedicato al lavoro, presti anche attività volontaristiche in ambito estraneo allo Sport (es. segreteria)?**



# Assicurazione contro gli infortuni





# D.lgs. 36/2021

---

## **Assicurazione contro gli infortuni (Art. 34)**

Comma 1: «*I **lavoratori subordinati** sportivi, dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità delegata in materia di sport, sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo*» (in attuazione di quanto disposto → D.M. 21 novembre 2022).

Comma 3 ORIGINARIO: «*Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo INAIL prevista dall'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 1, secondo periodo*». **Comma 3 POST CORRETTIVO-BIS**: «*Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e nei relativi provvedimenti attuativi*».

Comma 4: «Per gli **sportivi dilettanti**, di cui all'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che svolgono attività sportiva come **volontari**, rimane ferma la tutela assicurativa obbligatoria prevista nel medesimo articolo 51, e nei relativi provvedimenti attuativi, oltre a quanto previsto all'articolo 29, comma 4» → **Art. 51, co. 2, L. 289/2002**: «L'obbligatorietà dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente».

**N.B. Per i volontari è obbligatoria altresì l'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi**

# Trattamento pensionistico



# D.lgs. 36/2021

---

## **Trattamento pensionistico (Art. 35)**

I **lavoratori sportivi subordinati**, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'INPS (dal 1° luglio 2023 **Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi**);

I **lavoratori sportivi dilettanti titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa** o che svolgono **prestazioni autonome**, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale e sono iscritti alla **Gestione separata INPS**.

- Co.co.co. che risultano assicurati presso altre forme obbligatorie → aliquota 24%
- Co.co.co. e Autonomi che NON risultano assicurati presso altre forme obbligatorie → aliquota 25%
- Esenti per compensi < Euro 5.000 (la contribuzione si calcola sull'eccedenza)
- Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata INPS, l'adempimento della comunicazione mensile all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi è assolta mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro delle attività sportive dilettantistiche
- Comma 8-ter.** «Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al fondo di cui ai commi 6, 7 e 8 è dovuta nei limiti del 50 per cento dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente»

# D.lgs. 36/2021

---

## **Trattamento pensionistico (Art. 35)**

Le figure degli **istruttori presso impianti e circoli sportivi** di qualsiasi genere, dei **direttori tecnici**, e degli **istruttori presso società sportive di cui ai punti n. 20 e n. 22 del D.M. 15 marzo 2005 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali** hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale sulla base del relativo rapporto di lavoro. **N.B.** → Le stesse figure professionali già iscritte presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo hanno diritto di optare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento. **N.B. Circolare INPS 88/2023 → entro 31.12.2023**

**Comma 8-quater. Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato all'articolo 51 e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67, primo comma, lettera m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si dà luogo a recupero contributivo**

# D.lgs. 36/2021

---

## **Trattamento pensionistico (Art. 26, comma 4)**

«Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione del **trattamento di fine rapporto** al termine dell'attività sportiva a norma dell'articolo 2123 del codice civile»

**Circolare INPS n. 88/2023** → la norma NON esclude l'applicazione dell'art. 2120 c.c. (Trattamento di Fine Rapporto). Pertanto se il lavoratore non ha maturato il TFR ex art. 2123 c.c. oppure le FSN / DSA / EPS non hanno costituito il fondo ex art. 26, comma 4 del D.lgs. 36/2021 il datore di lavoro dovrà versare i contributi al **Fondo di Tesoreria**.

Inoltre, il lavoratore potrà accedere al **Fondo di Garanzia INPS**.

# Trattamento tributario



# D.lgs. 36/2021

---

## **Trattamento tributario (Art. 36)**

L'indennità prevista dall'articolo 26, comma 4, è soggetta a tassazione separata, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a norma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

*«I compensi di lavoro sportivo nell'area del **dilettantismo** non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di **euro 15.000,00**. Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo» (Comma 6) → all'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare.*

Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di **premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive**, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrare come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Ritenuta sui premi e sulle vincite).



# D.lgs. 36/2021

---

## **Trattamento tributario (Art. 36)**

**Comma 6-ter:** «Al fine di sostenere il graduale inserimento degli **atleti** e delle **atlete di età inferiore a 23 anni** nell'ambito del **settore professionistico**, le retribuzioni agli stessi riconosciute, al fine del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino all'importo annuo massimo di euro 15.000,00. In caso di superamento di detto limite, il predetto importo non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, per quanto riguarda gli sport di squadra, alle società sportive professionistiche il cui fatturato nella stagione sportiva precedente a quella di applicazione della presente disposizione non sia stato superiore a 5 milioni di euro»

# RIEPILOGHIAMO ...

Redditi < € 5.000

Sì assicurazione

Esenzione fiscale

Esenzione  
contributiva

€ 5.000 < Redditi < € 15.000

Sì assicurazione

Sì contribuzione

Esenzione fiscale

Redditi >€ 15.000

Sì assicurazione

Sì contribuzione

Sì tassazione

# D.lgs. 36/2021

- **Collaboratori amministrativo-gestionali:** *«Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, può essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile. Ai rapporti di collaborazione di cui al comma 1 si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui all'articolo 34, comma 1, secondo periodo. I collaboratori di cui al comma 1 hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, con iscrizione alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo la relativa disciplina previdenziale. L'attività dei soggetti di cui al comma 1 è regolata, ai fini previdenziali, dall'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter, e, ai fini tributari, quale che sia la tipologia del rapporto, dall'articolo 36, comma 6. I contributi previdenziali ed assistenziali, versati dai soggetti di cui al comma 1 o dai relativi collaboratori in ottemperanza a disposizioni di legge, non concorrono a formare il reddito di questi ultimi ai fini tributari».* **(Art 37)**
  - ❑ **NO definizione: chi è il collaboratore amministrativo-gestionale?** Compiti di segreteria, raccolta iscrizioni, tesseramenti, tenuta cassa e contabilità (NO professionisti iscritti in Albi)
  - ❑ No lavoratori sportivi MA → godono di alcuni benefici fiscali e previdenziali sanciti dalla Riforma dello Sport
- **Addetti agli impianti:** NO disciplina speciale → si applica la **disciplina generale in materia di lavoro** (es. anche per medici e massaggiatori), salvo che tali figure non rientrino tra quelle elencate all'interno del «Mansionario dei lavoratori sportivi»
- **Professionisti:** anche in questo caso si applica la **disciplina generale dell'ordinamento**

# SICUREZZA SUL LAVORO

---

Si applica il D.lgs. 81/2008 (c.d. T.U. Sicurezza)

- ❑ Art. 2: **Datore di lavoro**: «il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa»; **Lavoratore**: «persona che, **indipendentemente dalla tipologia contrattuale**, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, **con o senza retribuzione**, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari»

# SICUREZZA SUL LAVORO

---

## **Adempimenti**

- Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.)
- Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)
- Medico Competente (sorveglianza sanitaria)
- Addetti Emergenze (Antiincendio, Primo Soccorso → scelti anche tra i soci)
- Preposto (facoltativo)
- Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)

# SICUREZZA SUL LAVORO

---

## Casi Particolari

### ❑ **Lavoratori Autonomi**

- Conformità delle attrezzature
- Dispositivi di protezione (adeguati e aggiornati)
- Tesserino di riconoscimento
- Informativa sui rischi propri dei luoghi di lavoro

### ❑ Correttivo-bis ha introdotto eccezioni per lavoratori sportivi che ricevono compensi < 5.000 Euro

- NO formazione ex art. 37 T.U.
- NO visita medica preventiva ex art. 41 T.U. (del Medico Competente)

# GRAZIE PER L'ATTENZIONE

**LE NUOVE FRONTIERE  
DEL DIRITTO DELLO SPORT**

*Avv. Daniele Perrucca*